

IL PRESIDENTE**IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 21 del 13 gennaio 2023

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 23/2020 e ss.mm.ii. - Domanda Prot. N. **CR/2020/17471** del **09/09/2020** presentata dalla società **VOLANO 20/18 S.R.L. - Revoca del contributo concesso con Decreto n. 305 del 25 febbraio 2021.**

Visto l'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2-bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla*

proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell’art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148”, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il “Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012” approvato con la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii., avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

Richiamati, in particolare:

- l’articolo 33 dello stesso, recante “Proroga dei termini di conclusione dei progetti”;
- l’articolo 49 “Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo” e, nello specifico, la lettera j) del comma 1, nella quale si stabilisce che si ha decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui “*il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini di cui all’articolo 36*” del bando, ossia entro i 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del relativo contributo;

Viste le Determinazioni del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese:

- n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019";

- n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Modifica della composizione del Nucleo di Valutazione, nominato con propria Determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019 e ss.mm.ii.";

Premesso che:

- a valere sul bando straordinario sopra richiamato, la società **VOLANO 20/18 S.R.L.**, con **sede legale nel Comune di Ferrara (FE)**, in **Via Volano n. 20**, **Codice Fiscale e Partita IVA 02035070388**, ha presentato la domanda di contributo acquisita agli atti con **Prot. n. CR/2020/17471 del 09/09/2020**;

- a seguito dell'istruttoria formale e di merito, alla suddetta società **è stato concesso un contributo pari a € 24.390,00 con il Decreto N. 305 del 25 febbraio 2021**;

Tenuto conto che in base alla data di adozione del decreto di concessione e successiva proroga dei termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione delle spese, accolta ai sensi del sopra richiamato art. 33 del bando, **la suddetta società avrebbe dovuto concludere i lavori medesimi entro la data 25/10/2022 e rendicontare le relative spese entro e non oltre la data del 25/12/2022**;

Preso atto che:

- **alla sopra indicata data del 25/12/2022 la società VOLANO 20/18 S.R.L. non ha presentato la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese incorrendo**, pertanto, **nella causa di decadenza e revoca del contributo** prevista nel sopra richiamato articolo 49, comma 1, lettera j) del bando;

Ritenuto, pertanto, necessario **procedere con il presente provvedimento alla revoca del contributo pari a € 24.390,00 concesso alla società VOLANO 20/18 S.R.L. con il Decreto N. 305 del 25 febbraio 2021**;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che a seguito della revoca del contributo, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto, nel “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato il **codice COVAR 949805**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 4867099**;

Dato atto che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, **la somma di € 24.390,00**, concessa con il **Decreto N. 305 del 25 febbraio 2021**, torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di revocare il contributo pari a € 24.390,00** concesso alla società **VOLANO 20/18 S.R.L.**, con sede legale nel **Comune di Ferrara (FE)**, in **Via Volano n. 20**, **Codice Fiscale e Partita IVA 02035070388**, con il **Decreto N. 305 del 25 febbraio 2021**;

2. di dare atto che a seguito della revoca del contributo concesso, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato il **codice COVAR 949805**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 4867099**;

3. che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, **la somma di € 24.390,00**, concessa con il **Decreto N. 305 del 25 febbraio 2021**, torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. che **il presente provvedimento venga notificato**, attraverso l’applicativo SFINGE2020, **alla società VOLANO 20/18 S.R.L.**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)